

- (7) Inoltre la richiesta di rinnovo di uno specifico certificato di sicurezza, che è attualmente in fase di analisi da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza, è stata presentata poco prima della sua data di scadenza. Secondo la Grecia, sebbene l'organismo di certificazione competente abbia profuso il massimo impegno per rispettare i propri obblighi entro i termini applicabili, non è possibile per tale autorità effettuare le procedure necessarie per il rinnovo del certificato di sicurezza prima della sua data di scadenza, tenuto conto delle suddette difficoltà causate dalle misure adottate per contenere la diffusione della COVID-19.
- (8) Il periodo di un mese per la proroga richiesta è limitato a quanto necessario per consentire all'organismo di certificazione della sicurezza di espletare le formalità amministrative necessarie per il rinnovo del certificato di sicurezza in questione.
- (9) Secondo le informazioni fornite dalla Grecia, dalle più recenti relazioni sulla sicurezza dell'impresa ferroviaria che ha chiesto il rinnovo del certificato di sicurezza in questione emerge che non si sono registrati incidenti per il sottosettore dell'infrastruttura ferroviaria in cui opera l'impresa, a parte un tentativo di suicidio avvenuto nel 2019. Inoltre l'organismo di certificazione della sicurezza non ha osservato problematiche inerenti a rischi né casi di non conformità durante le ispezioni e le attività di monitoraggio effettuate dopo il rilascio del certificato di sicurezza. Per tali motivi, e poiché la proroga richiesta dalla Grecia è di un solo mese del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, la proroga richiesta non dovrebbe comportare rischi sproporzionati in termini di sicurezza dei trasporti.
- (10) È pertanto opportuno autorizzare la Grecia ad applicare una proroga di un mese del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.
- (11) La Grecia ha comunicato il suo consenso all'adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia è autorizzata ad applicare una proroga di un mese del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione

21CE2366

